


**Protocollo d'intesa ANCI – UPI – Unioncamere
- Ce.S.F.E.L. per assicurare la liquidità
alle imprese creditrici degli enti locali
emiliano romagnoli**

Modena - 17/6/2010

dott. Marcello Marconi: Coordinatore Ce.S.F.E.L.

d.ssa Alessia Del Bue: Funzionaria Ce.S.F.E.L.



Le norme di riferimento

L'**art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 185/2008**, così come convertito con modifiche dalla L. 2/2009 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, del Decreto legge n. 194/2009, nell'ambito delle misure anticrisi promosse a livello nazionale, prevede **anche per l'anno 2010** che

“su **istanza del creditore** di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, **le regioni e gli enti locali**, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **possono certificare**, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, **se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari** riconosciuti dalla legislazione vigente.


Con **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009** sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, approvando altresì i relativi **modelli di certificazione**.

Al fine di favorire l'adozione di misure che garantiscano l'accesso al credito delle imprese in un momento di crisi e l'attuazione di quanto previsto dalle norme richiamate, **ANCI, UPI ed Unioncamere Emilia-Romagna** hanno promosso la sottoscrizione di un "***Protocollo d'Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari***", elaborato con il supporto specialistico e procedurale del **Ce.S.F.E.L.** (Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia-Romagna).

Tale Protocollo è aperto a tutte le banche, società di factoring o altri intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, con particolare riferimento alle operazioni di cessione di crediti pro soluto.

Il Protocollo è stato **sottoscritto in data 19.5.2010 presso la Prefettura di Bologna** ed allo stesso hanno finora aderito i seguenti intermediari:

- ✓ Abf Factoring SpA,
- ✓ Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA (BIIS SpA),
- ✓ Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,
- ✓ Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero SpA,
- ✓ BCC Factoring SpA,
- ✓ Cassa di Risparmio di Ferrara SpA,
- ✓ Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna,
- ✓ MPS Leasing & Factoring - Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese SpA.



Il Protocollo regionale


Il Protocollo riguarda la **promozione di accordi da attivare a livello locale**, finalizzati ad assicurare la liquidità alle imprese che hanno crediti verso i Comuni e le Province della Regione, attraverso la cessione pro soluto dei crediti in oggetto a favore di intermediari finanziari autorizzati.

A tale fine il Protocollo contiene in allegato uno **SCHEMA-TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO**, nel quale sono state definite le procedure operative relative alle operazioni di cessione di cui trattasi, nonché le condizioni massime applicabili alle stesse.

Al fine di rendere operativo il Protocollo d'intesa, gli enti locali della Regione potranno pertanto **sottoscrivere singoli accordi con gli intermediari aderenti al Protocollo interessati**.

Agli accordi in oggetto potranno aderire altresì le **Camere di Commercio**, con il ruolo di collaborare con le Province ed i Comuni per istituire e gestire **eventuali Fondi destinati al parziale rimborso degli oneri delle operazioni di cessione**.


Successivamente alla stipula del Protocollo, in base alle **indicazioni fornite da Unioncamere Emilia-Romagna**, si è proceduto ad **aggiornare lo schema-tipo di accordo attuativo** nelle parti relative alle possibili modalità di rimborso da parte delle Camere di Commercio.



Il Protocollo regionale

Lo schema che si è ipotizzato prevede che le **Camere di Commercio** partecipino agli accordi attuativi con il compito di finanziare e gestire **Fondi per il rimborso degli oneri relativi alle operazioni effettuate da imprese aventi sede in Emilia-Romagna**, a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali della Regione. In questo caso **il rimborso verrà effettuato dalla Camera di Commercio della Provincia nella quale ha sede l'impresa cedente** il credito.


Qualora gli enti locali intendessero **contribuire ai Fondi istituiti presso le rispettive Camere di Commercio con proprie risorse**, tali disponibilità aggiuntive potrebbero essere vincolate alla specifica destinazione di **coprire i costi delle operazioni effettuate da imprese con sede al di fuori della Regione o iscritte a Camere di Commercio della Regione che non aderiscono agli accordi attuativi**. In caso contrario gli oneri delle operazioni di cessione resterebbero a carico delle imprese cedenti.



L'iter per il perfezionamento degli accordi attuativi

- 1) In primo luogo gli enti dovranno **verificare la disponibilità della propria Camera di Commercio** ad aderire all'Accordo, verificando altresì l'ammontare di **risorse che la Camera di Commercio si impegna a rendere disponibili.**

In caso di riscontro positivo, anche al fine di stimare i potenziali oneri a carico dei Fondi, si dovrà effettuare una **ricognizione a livello provinciale** per verificare quanti enti sono interessati ad attivare accordi in attuazione del Protocollo regionale, una stima delle cessioni di credito potenzialmente effettuabili dai rispettivi fornitori e, se possibile, una suddivisione degli stessi per area territoriale (anche per quantificare l'entità dell'eventuale contributo dei singoli enti ai Fondi istituiti presso le rispettive Camere di Commercio).




L'iter per il perfezionamento degli accordi attuativi

- 2) Lo schema di accordo dovrà essere approvato dagli enti con **delibera di Giunta**, nella quale si autorizzerà il Dirigente del Servizio competente a sottoscrivere successivamente i singoli accordi attuativi con gli istituti interessati, nel rispetto delle condizioni massime previste nello schema di accordo.

Nella delibera si potrà inoltre procedere ad **impegnare l'eventuale somma destinata ad alimentare il Fondo istituito presso la Camera di Commercio** di riferimento e dare atto altresì dell'**eventuale disponibilità del Segretario Generale a ricevere gli atti di cessione per l'autentica di firma** (con eventuale rinuncia ai relativi diritti) al fine di agevolare le imprese nelle cessioni di credito oggetto dell'accordo e di limitare gli oneri a carico delle stesse.

- 3) Il Dirigente del Servizio competente potrà quindi procedere alla **sottoscrizione dei singoli accordi attuativi**, con la Camera di Commercio e con gli istituti aderenti al Protocollo interessati.



I contenuti dell'accordo attuativo


OGGETTO DELL'ACCORDO:

L'accordo attuativo allegato al Protocollo disciplina le condizioni e le modalità operative per le operazioni di **cessione dei crediti pro soluto** e le **relative certificazioni** rilasciate dall'ente.

L'accordo prevede che le imprese titolari di crediti nei confronti dell'ente, derivanti da contratti relativi a **spese di investimento**, possano richiedere alle Banche e/o Factor aderenti all'accordo, ferma restando la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la **cessione pro soluto dei crediti** sorti ed il relativo anticipo, per **importi di norma superiori ai 50.000 euro**.

Il Comune provvede a sua volta alla **certificazione dei crediti** in oggetto secondo le modalità previste nell'accordo.

L'accordo ha **durata fino al 31/12/2010**, salvo facoltà di rinnovo in relazione alla possibilità di presentare istanze di certificazione anche successivamente al 31/12/2010.



I contenuti dell'accordo attuativo


CONDIZIONI E MODALITA' OPERATIVE:

1) Le imprese titolari di crediti (relativi a spese di investimento) nei confronti dell'ente possono **presentare entro il 31/12/2010 al Servizio Finanziario istanza di certificazione del credito**, secondo le modalità di cui al Decreto MEF del 19/5/2009

A tale fine le imprese utilizzano l'apposito **modello allegato sub 1)** al suddetto decreto, debitamente compilato e sottoscritto.

2) **Entro 20 giorni** dalla ricezione dell'istanza di certificazione, effettuate le necessarie verifiche, il **Responsabile del Servizio Finanziario** si impegna a **certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile** (o l'eventuale insussistenza o inesigibilità dello stesso) ed, in caso di certificazione positiva, indicare la **data massima entro la quale il Comune effettuerà il pagamento, che non può in ogni caso superare i 12 mesi** (in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 739 della L. 296/2006, come specificato dalla Circ. MEF del 31/1/2007, si considerano indebitamento le dilazioni di pagamento aventi una durata superiore). Si evidenzia che **tale attestazione potrà essere al massimo pari alla capacità di pagamento dell'ente nel 2011 con le attuali norme del patto di stabilità** (e quindi nei limiti dei saldi previsti per il 2011).

A tale fine il Comune utilizza il **modulo allegato sub 2)** al decreto MEF del 19/5/2009.




I contenuti dell'accordo attuativo

CONDIZIONI E MODALITA' OPERATIVE:

L'assenso del Comune alla cedibilità dei crediti è subordinato ai dovuti **riscontri da effettuare con il supporto del Responsabile del procedimento** sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la **regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973**, nonché la **regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC**, e che pertanto sono esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non risultano nella **esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore** per qualsivoglia causa.

In base alle disponibilità dei Fondi istituiti presso la Camera di Commercio, seguendo come criterio l'ordine cronologico delle istanze pervenute, l'ente dovrà inoltre comunicare al fornitore e, per conoscenza, alla Camera di Commercio competente **se gli oneri dell'operazione di cessione possono essere rimborsati o restano a carico dell'impresa**. Nel primo caso, gli oneri relativi alla cessione verranno **rimborsati dalla Camera di Commercio competente** alle imprese cedenti il credito, **al netto delle ritenute di legge (4%)**, anticipatamente calcolati sul periodo compreso tra la data di erogazione del credito e la data massima indicata dall'ente per il pagamento, **dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile** (ad es. fattura-E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all'impresa fornitrice cedente, che dovrà a sua volta trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all'ente.




I contenuti dell'accordo attuativo

CONDIZIONI E MODALITA' OPERATIVE:

L'accordo prevede un **tasso omnicomprensivo non superiore all'euribor** corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), **maggiorato di uno spread pari all'1,50% per anno**, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.).

Resteranno in ogni caso **a carico dell'impresa** che ha ceduto il credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate e non potranno eccedere l'importo di euro 50 euro trimestrali, e le **spese relative alla stipula/autentica dell'atto di cessione**.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo, **la BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, si impegnavano a non intraprendere fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, alcuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori**, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. L'accordo non comportava quindi oneri o interessi a carico dell'ente nei confronti della BANCA e/o FACTOR cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.




I contenuti dell'accordo attuativo

CONDIZIONI E MODALITA' OPERATIVE:

La cessione del credito deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, e quindi si deve procedere a formalizzare la cessione mediante **atto pubblico o scrittura privata autenticata**.


Al fine di **limitare gli oneri a carico delle imprese** e con riferimento alle sole cessioni con interessi a carico della Camera di Commercio, gli enti dovranno valutare la possibilità di rendere disponibile l'opera del **Segretario Generale** nel ricevere gli atti per **scrittura privata autenticata**, previa verifica della disponibilità dello stesso e con eventuale rinuncia ai relativi diritti.



Verifiche ex art. 48-bis del DPR 602/1973

La **Circolare MEF n. 29 del 08/10/2009** prevede che, in caso di cessione notificata all'ente, **la verifica della regolarità di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 debba essere effettuata sia sul cedente sia sul cessionario**. Il MEF ritiene infatti che - allorché la Pubblica Amministrazione sia stata adeguatamente resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa - la verifica possa ritenersi soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento.

In caso di certificazione del credito, il **comma 3 articolo 1 del DM 19/05/2009** - prorogato per tutto il 2010 con decreto n. 194 del 2009, convertito dalla legge 25/2010 - prevede che "**Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute".



Verifiche ex art. 48-bis del DPR 602/1973

Mentre appare pertanto **indispensabile una doppia verifica** (sul cedente, ai fini della certificazione del credito e sul cessionario, all'atto del pagamento), **resta da verificare se debba essere effettuata anche un'ulteriore verifica sul cedente al momento della notifica della cessione.**

Nella definizione dell'iter operativo per il perfezionamento delle operazioni in oggetto, effettuate le opportune verifiche con il Segretario Generale, si potrebbe ipotizzare la **partecipazione dell'ente all'atto di cessione**, anche per rafforzare ulteriormente la sussistenza dell'interesse pubblico di cui all'art. 97, 4° comma, lettera c) del D.Lgs. 267/2000..

Da valutare se tale partecipazione possa essere di fatto **equiparata ad una notifica**, oltre alla possibilità di **prevedere esplicitamente nell'atto di cessione l'accettazione** della stessa da parte dell'ente, dando eventualmente atto che l'ente ha effettuato nella stessa data un'ulteriore **verifica della regolarità di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73.**

Sintesi delle modalità operative:

- 1) **Entro il 31/12:** presentazione da parte dell'impresa creditrice al Servizio Finanziario dell'ente dell'**istanza di certificazione del credito.**
- 2) **Invio da parte del Servizio Finanziario al RUP dell'istanza pervenuta per le verifiche di propria competenza sulla esigibilità e liquidabilità del credito** (compresa la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC) e relativo invio di apposita attestazione al Servizio Finanziario.
- 3) **Entro 20 gg. dalla ricezione dell'istanza: certificazione ufficiale da parte del Servizio Finanziario,** previo riscontro di cui al punto 2 presso il Responsabile del procedimento sull'esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973. In caso di positivo riscontro l'ente:
 - ✓ Certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile.
 - ✓ Indica la data massima entro la quale avverrà il pagamento (nei limiti dei saldi 2011 previsti dal PSI).
 - ✓ Comunica al fornitore e, per conoscenza, alla Camera di Commercio competente se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo istituito presso la Camera di Commercio in oggetto.
- 4) **Perfezionamento della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,** (eventualmente presso il Segretario Generale, per le sole cessioni con oneri a carico dei Fondi istituiti presso le Camere di Commercio).
- 5) Per le sole cessioni con oneri a carico dei Fondi, **rimborso da parte della Camera di Commercio competente** alle imprese cedenti il credito, **al netto delle ritenute di legge.**